

**IL PRESIDENTE****IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO**

AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 01/08/2012

Decreto n. 1316 del 16 dicembre 2022

Bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 di cui alla propria Ordinanza n. 2/2019, modificato con le Ordinanze nn. 3/2019, 25/2019, 26/2019, 12/2020, 24/2020, 1/2021, 6/2021 e 11/2021 - Domanda di contributo presentata dalla società **ENJOY CITY S.R.L.** ed acquisita con protocollo **CR/2021/6737** del **13/05/2021** - **Variazione del costo ammesso e del contributo concesso con Decreto N. 1390 del 23 settembre 2021.**

Visto l'articolo 1, comma 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (in seguito D. L. n. 74/2012 e ss.mm.ii.), che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna assuma le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dal decreto medesimo;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012, con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii., ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2 della L. n. 225/92;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, "Legge di stabilità", che ha introdotto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art. 11 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto-Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 172 del 4 dicembre 2017, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ed in particolare l'art. 2-bis, comma 43 che dispone che: *“A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia- Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, è così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari Delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale”*;

Richiamata la propria Ordinanza n. 34 del 28 Dicembre 2017, recante *“Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43, dell'art. 2-bis, del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148”*, con la quale è stato disposto, tra l'altro, di dare atto che i propri provvedimenti terranno conto, ai fini della loro efficacia, della revisione del perimetro del cratere;

Visto il Regolamento (UE) N 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;

Visto il comma 459 dell'articolo 1 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022), secondo il quale il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2012, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

Visto il bando approvato con la propria Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019 (cosiddetto bando ordinario), finalizzato a favorire, tramite la concessione di contributi a fondo perduto, il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e successivamente modificato e integrato dalle proprie Ordinanze n. 3/2019, n. 25/2019, n. 26/2019, n. 12/2020, n. 23/2020, n. 1/2021, n. 6/2021 e n. 11/2021;

Richiamato, in particolare, l'articolo 36 dello stesso, recante "Variazione dei progetti";

Viste le Determinazioni del Direttore della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese:

– n. 6318 del 08/04/2019, avente ad oggetto "Individuazione dei collaboratori per l'attività di istruttoria e costituzione del Nucleo di Valutazione per la valutazione delle domande presentate ai sensi del bando approvato con Ordinanza del Commissario Delegato per la ricostruzione n. 2/2019, così come modificato con l'Ordinanza n. 3/2019";

– n. 5455 del 30/03/2021, avente ad oggetto "Modifica della composizione del Nucleo di Valutazione, nominato con propria determinazione n. 6318/2019, per l'esame delle domande presentate ai sensi del bando approvato con Ordinanza del Commissario Delegato per la ricostruzione n. 2/2019, così come modificato con l'Ordinanza n. 3/2019 e ss.mm.ii.";

Premesso che:

- con riferimento alla domanda acquisita con **Prot. n. CR/2021/6737**, presentata, nell'ambito della 4° finestra del bando ordinario sopra richiamato, dalla società **ENJOY CITY S.R.L.**, con **sede legale nel Comune di Cento (FE)**, in **Via Minelli n. 23**, **Codice Fiscale e Partita IVA 02079350381**, è stato concesso alla suddetta società, con **Decreto n. 1390 del 23 settembre 2021**, un contributo di **€ 41.469,76** pari al **50%** dell'investimento ammesso di **€ 82.939,51**;

- in data **21/10/2022**, tramite l'applicativo SFINGE 2020, **la società ENJOY CITY S.R.L.** ha presentato **la richiesta**, acquisita con **Prot. n. CR/2022/10280**, di **autorizzazione alla variazione di progetto**, ai sensi del sopra richiamato articolo 36 del bando, **successivamente integrata con comunicazione**, acquisita con **Prot. n. CR/2022/11284** del **25/11/2022**;

Richiamati i contenuti della richiesta di variazione così come acquisita agli atti dal Settore Innovazione sostenibile, Imprese, Filiere produttive della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese;

Dato atto che la suddetta richiesta:

– ha previsto una rimodulazione delle spese inserite nel piano dei costi a suo tempo approvati in sede di istruttoria di merito;

– è stata esaminata dal Nucleo di Valutazione, come riportato nel verbale acquisito agli atti dal Settore Innovazione sostenibile, Imprese, Filiere produttive;

Dato atto, altresì, che:

- l'esame del Nucleo di Valutazione ha avuto un esito positivo e che, pertanto, la variazione progettuale è stata autorizzata;

- in conseguenza della suddetta autorizzazione:

- **l'investimento ammesso totale è stato rideterminato in complessivi € 58.470,13;**
- **il contributo concesso pari a € 41.469,76 deve essere rideterminato, applicando la percentuale di contributo del 50% in rapporto al nuovo importo dell'investimento ammesso, in complessivi € 29.235,07;**

Visto il Decreto 31 maggio 2017, n. 115, avente ad oggetto "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";

Considerato che a seguito della rideterminazione del contributo concesso, il Settore Innovazione sostenibile, Imprese, Filiere produttive ha provveduto ad aggiornare, nel "Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)", i dati relativi agli aiuti di Stato concessi alla società beneficiaria e che tale aggiornamento ha generato **il codice Covar 939040**, collegato al **codice di concessione RNA (COR) 6008224**;

Dato atto che a fronte dell'adozione del presente provvedimento, **l'importo relativo alla differenza tra il contributo concesso con Decreto di concessione n. 1390 del 23 settembre 2021 ed il contributo rideterminato concesso a seguito di variazione è pari a complessivi € 12.234,69 e torna nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 11 del D.L. n. 74/2012, come convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012 e ss.mm.ii.**, rese disponibili per la realizzazione di investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma del 2012;

Dato atto, infine, che il **Codice Unico di Progetto (CUP)**, assegnato dalla competente struttura ministeriale agli interventi oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E36G19001470008**;

Visto, infine, il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

## DECRETA

per le ragioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate:

1. **di rideterminare il contributo di € 41.469,76 concesso con il proprio Decreto n. 1390 del 23 settembre 2021** a favore della società **ENJOY CITY S.R.L.**, con sede legale nel **Comune di Cento (FE)**, in **Via Minelli n. 23**, **Codice Fiscale e Partita IVA 02079350381**, per la **realizzazione del progetto presentato con Domanda di contributo** acquisita con **protocollo CR/2021/6737 del 13/05/2021**;

2. di stabilire che **l'importo rideterminato del contributo** di cui al punto 1 del presente dispositivo **sia pari a complessivi € 29.235,07, corrispondenti al 50% dell'importo dell'investimento pari a € 58.470,13** approvato, come riportato nel verbale acquisito agli atti dal Settore Innovazione sostenibile, Imprese, Filiere produttive, dal Nucleo di Valutazione in base alla richiesta di autorizzazione alla variazione del progetto presentata dalla società beneficiaria, ai sensi di quanto stabilito nell'articolo 36 del bando approvato con l'Ordinanza n. 2/2019 e ss.mm.ii.;

3. di dare atto che a seguito della rideterminazione del contributo concesso, il Settore Innovazione sostenibile, Imprese, Filiere produttive ha provveduto ad aggiornare, nel "Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)", i dati relativi agli aiuti di Stato concessi alla società beneficiaria e che tale aggiornamento ha generato **il codice Covar 939040**, collegato al **codice di concessione RNA (COR) 6008224**;

4. che, a fronte dell'adozione del presente provvedimento, **l'importo di € 12.234,69 torna nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 11 del D.L. n. 74/2012, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012 e ss.mm.ii.**, rese disponibili per la realizzazione di investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma del 2012;

5. che il presente provvedimento venga notificato, attraverso l'applicativo SFINGE 2020, alla società **ENJOY CITY S.R.L.**, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna, nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;

6. di rimandare a successivi provvedimenti l'adozione degli atti di liquidazione dei contributi di cui al precedente punto 2, secondo le modalità stabilite dall'Ordinanza n. 2/2019 e ss.mm.ii. nonché dal bando approvato con la medesima Ordinanza;

7. di dare atto, infine, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e

diffusione delle informazioni, si provvederà, ai sensi delle disposizioni normative richiamate in parte narrativa, agli obblighi di pubblicazione previsti nel D.Lgs. n. 33 del 2013.

Bologna,

Stefano Bonaccini  
*(firmato digitalmente)*